

## CXXII.

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Presentazione di un progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Comunicazione — Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Casino, Pontedera e Atri » (N. 231) — Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 211) — Chiusura di votazione — Nomina di scrutatori — Annunzio d'interpellanza — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Presentazione di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare al Senato, a nome del ministro delle finanze, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati per:

« Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1900, n. 326, aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e provvedimenti a favore dei fabbricanti di spiriti di seconda categoria e dei fabbricanti di cognac ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Espropriazione di villa Borghese;

Acquisto della galleria e del museo Borghese.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il nostro collega senatore Gravina, non potendo in questa rigida stagione prendere parte ai lavori del Senato, manda le sue dimissioni da Questore del Senato.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Noi apprezziamo la delicatezza del senatore Gravina, ma il Senato dovrebbe re-

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1901

spingere le dimissioni ed accordargli invece un congedo di due mesi.

Di ciò faccio formale proposta.

MICELI. Mi associo alla proposta del senatore Astengo.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. È nelle buone tradizioni del Senato di non accettare di primo acchito le dimissioni da un ufficio, tanto più quando si tratta di un collega così egregio come il senatore Gravina; e quindi anche io mi associo alla proposta fatta dai precedenti oratori.

PRESIDENTE. Il senatore Astengo, a cui si sono associati i senatori Miceli e Guarneri, propone di non accettare le dimissioni del senatore Gravina, ma di accordargli due mesi di congedo.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi**

**comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri » (N. 231).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione del disegno di legge « Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 231).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la discussione generale è chiusa e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire, dal 1° ottobre 1901, un ginnasio in Frosolone ed in Palmi, ed a convertire in governativi i ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera ed Atri, riscuotendo dagli Enti locali i contributi descritti nell'annessa tabella A.

TABELLA A.

Elenco dei Ginnasi di nuova istituzione e dei Ginnasi comunali che si convertono in governativi con l'ammontare dei contributi degli Enti locali e la relativa spesa.

GINNASI	Contributo degli Enti locali — Somma da iscriversi nel bilancio dell' Entrata	Ammontare della spesa		Somma complessiva da iscriversi nel bilancio della spesa
		per il personale dei Regi Ginnasi e Licei (V. sub-allegato A)	per l' insegnamento della ginnastica	
<b>Ginnasi di nuova istituzione.</b>				
Ginnasio di Frosolone . . . . .	13,618 43	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. Palmi . . . . .	7,500 »	15,100 »	600 »	15,700 »
<b>Ginnasi che si convertono in governativi.</b>				
Ginnasio di Avezzano . . . . .	14,900 »	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. di Cassino . . . . .	7,500 »	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. di Pontedera . . . . .	9,000 »	15,100 »	600 »	15,700 »
Id. di Atri . . . . .	7,000 »	15,100 »	600 »	15,700 »
	59,518 43	90,600 »	3,600 »	95,200 »

## Art. 2.

La spesa a carico dell'erario, quale risulta dalla tabella stessa, verrà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, ripartendola per L. 90,600 sul capitolo 59 « Regi ginnasi e licei - Personale » e per L. 3600 su quello n. 112 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale ».

(Approvato).

## Art. 3.

Le conversioni od istituzioni di cui nella presente legge, avranno luogo soltanto quando dai comuni di Avezzano, Pontedera, Palmi, Cassino ed Atri, sia stato assicurato all'erario il pagamento del contributo, giusta la misura indicata nell'annessa tabella A, mediante delegazione sui rispettivi esattori delle imposte.

(Approvato).

Procederemo domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 211).**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge: « Modificazione alla legge sullo stato dei sottufficiali ».

Interrogo il ministro della guerra se consente che la discussione si apra sul testo presentato dall'Ufficio centrale.

**PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra.** Accetto il testo presentato dall'Ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Allora prego il senatore segretario Colonna Fabrizio di dar lettura del progetto di legge secondo il testo dell'Ufficio centrale.

**COLONNA FABRIZIO, segretario, legge.**

V. Stampato N. 211 A).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli allievi sergenti contraggono la ferma di anni tre. La ferma dei sottufficiali è di tre anni.

(Approvato).

## Art. 2.

Compiuta la ferma, il sottufficiale può essere ammesso a due successive rafferme di un anno sino al compimento del quinto anno di servizio. A coloro che cessino dal servizio dopo la prima rafferma, è concessa una indennità di L. 250. L'indennità sarà di L. 350 per coloro che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

Compiuto il quinto anno di servizio, il sottufficiale, che posseda i requisiti determinati dal regolamento e trovi posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo, altrimenti dev'essere congedato. Il sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare potrà essere trattenuto alle armi oltre il quinto anno di servizio, con rafferme annuali senza soprassoldo sino al compimento del decimo anno di servizio.

Dopo la rafferma triennale il sottufficiale, già rafferma con soprassoldo, è ammesso a quattro successive rafferme annuali con soprassoldo. Se non trova posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può rimanere alle armi con rafferme di un anno senza soprassoldo sino al compimento del dodicesimo anno di servizio.

(Approvato).

## Art. 3.

Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale, che trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti con la presente legge sino al compimento di 28 anni di servizio e 45 di età, dopo di che non potrà ottenere ulteriori rafferme, nè con soprassoldo, nè senza soprassoldo.

Il sottufficiale, che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani, dev'essere congedato, acquistando diritto alla indennità stabilita

dalla presente legge e ad uno degli impieghi che si facciano vacanti in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3<sup>a</sup>).

(Approvato).

#### Art. 4.

Possono aspirare alle rafferme con soprassoldo nei limiti stabiliti dai rispettivi organici i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, possono aspirare alle rafferme con premio.

I tamburini maggiori sono ammessi alle rafferme con premio alle condizioni e nella misura stabilita per i sottufficiali trombettieri.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le rafferme con soprassoldo sono le seguenti e decorrono col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate:

a) una rafferma triennale con soprassoldo annuo di L. 109.50;

b) quattro rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 219;

c) otto rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 365;

d) otto successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 419.75, sino a che il sottufficiale rimanga alle armi.

Il soprassoldo è sospeso durante la sospensione dal grado e durante il tempo passato in una scuola militare per conseguire la promozione a sottotenente.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo, trasferiti nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè vi rimangano, il soprassoldo di cui godevano al momento del trasferimento.

I sottufficiali provvisti del soprassoldo di lire 365 possono contrarre matrimonio senza vincolo alcuno di rendita, ad eccezione dei marescialli i quali debbono comprovare di possedere la rendita prescritta.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il sottufficiale, che cessa dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con

soprassoldo, acquista diritto al pagamento di una indennità di lire 1000.

Questa indennità è aumentata di lire 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo, compiuta oltre la triennale, sino ad un massimo di lire 2000.

L'indennità non potrà ad ogni modo essere minore di lire 2000 per il sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo aver compiuto 12 anni di servizio, purchè abbia rivestito, anche per una sola volta, la qualità di raffermato con soprassoldo.

Le indennità divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime. La retrocessione dal grado non pregiudica il diritto al pagamento delle indennità che il sottufficiale avrebbe acquistato, qualora avesse cessato dal servizio alle armi prima della retrocessione.

I sottufficiali che contraggono matrimonio dopo di aver compiuto 12 anni di servizio possono ottenere il pagamento di una parte della indennità sino al massimo di tre quarti della indennità stessa.

(Approvato).

#### Art. 7.

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo, che venga riformato prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, acquista diritto ad una indennità di lire 300, se abbia compiuto il primo anno di rafferma, o di lire 600, se abbia compiuto anche il secondo.

La stessa indennità di lire 300 o 600 ed alle stesse condizioni sarà corrisposta agli eredi del raffermato con soprassoldo, morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

Il sottufficiale nominato ufficiale riceve, per una volta sola, una indennità pari a tante volte lire 300, quanti sono gli anni di servizio compiuti in più dei cinque. Ad ogni modo l'indennità non potrà mai superare lire 2000.

(Approvato).

#### Art. 8.

Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purchè abbia rivestito anche per una

sola volta la qualità di raffermando con soprassoldo, è dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle Amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitoli riservare impieghi.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Però dopo un anno dalla riammissione può essere ammesso alla rafferma triennale, purchè conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali.

(Approvato).

Art. 10.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

1° Sergente - Vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° Furiere - Brigadiere dei carabinieri reali;

3° Furiere maggiore;

4° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).

In tempo di pace nessuno può essere promosso furiere se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessuno può essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi.

La promozione al grado di maresciallo è fatta esclusivamente a scelta tra i furieri ed i furieri maggiori dopo almeno nove anni di servizio.

Il sottufficiale che cessa dall'impiego inerente al grado di maresciallo è esonerato di autorità da detto grado.

La esonerazione di autorità e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal ministro della guerra con le norme del regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

L'assegno giornaliero del maresciallo è di L. 3.15.

La pensione di riposo è quella stessa stabilita per tale grado dalla Tabella II<sup>a</sup> annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895 numero 70.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1903.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle delle altre leggi che possano avervi attinenza.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

Art. 13.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno entro tre mesi dichiarare se optino per l'impiego civile o per rimanere alle armi.

Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere trattenuti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data dell'opzione e ad ogni modo non oltre i limiti di età e di servizio di cui al precedente articolo 3. Coloro che non accettino l'impiego offerto dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

Coloro che rinunziano all'impiego potranno rimanere in servizio sino al 30° anno di servizio ed al 47° anno di età, continuando nel soprassoldo di lire 419.75.

Coloro che abbiano rinunziato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno più aspirarvi, a meno che cessino di autorità dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

(Approvato).

Art. 14.

I sottufficiali alle armi che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto il 12° anno di servizio e non sieno in at-

tesa d'impiego o vi rinuncino, avranno la preferenza nella nomina al grado di maresciallo, purchè posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

I sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il 20° anno di servizio, saranno ammessi al soprassoldo di L. 419.75 dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 16.

I sottufficiali e gli allievi sergenti vincolati alla ferma di anni 5 continueranno nell'obbligo contratto senza aver diritto ad alcun premio al termine della rafferma.

(Approvato).

Art. 17.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che abbiano già compiuto l'8° anno di servizio e sieno entrati nel 9°, potranno chiedere di essere congedati, percependo l'indennità di lire 1000. Quelli che si trovano nel 10°, nell'11° o nel 12° anno di servizio, potranno del pari chiedere di essere congedati, acquistando rispettivamente diritto alla indennità di L. 1250, - 1500, - 1750.

(Approvato).

Art. 18.

Durante i primi anni dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, secondo che verrà stabilito dal regolamento, e ad ogni modo per un tempo non superiore a quattro anni, l'indennità per i sottufficiali raffermati con soprassoldo, che al compimento del 12° anno di servizio verranno congedati acquistando diritto ad impiego, sarà portata da L. 2000 a L. 3000.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere alla spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

**Nomina di scrutatori.**

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Risultano scrutatori i senatori Pierantoni, Orengo e Durand de la Penne.

Prego questi signori colleghi a voler procedere immediatamente allo spoglio delle schede, perchè si possa oggi stesso proclamare l'esito della votazione.

**Annunzio d'interpellanza.**

PRESIDENTE. Do lettura di una interpellanza del senatore Astengo diretta al presidente del Consiglio, del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri intorno al progetto di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 1° maggio scorso, sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato.

« Firmato: ASTENGO ».

Non essendo presente il presidente del Consiglio, prego il signor ministro della pubblica istruzione a volergliene dare comunicazione, acciò possa far sapere se e quando intenda di rispondere.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi farò un dovere di comunicare al presidente del Consiglio il testo di questa domanda di interpellanza.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Espropriazione di Villa Borghese:

Senatori votanti . . . . . 94

Favorevoli . . . . . 91

Contrari . . . . . 3

Il Senato approva.

Acquisto della Galleria e del Museo Borghese:

Senatori votanti . . . . . 94

Favorevoli . . . . . 92

Contrari . . . . . 2

Il Senato approva

---

 LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1901
 

---

Ora proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Senatori votanti . . . . .	88
Maggioranza . . . . .	45
Il senatore Blaserna ebbe voti . . . . .	46
» Pisa . . . . .	28
» Mezzanotte » . . . . .	6
Altri voti dispersi.	

Il senatore Blaserna avendo ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo eletto a commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri sulle condizioni in cui presentemente trovasi la vertenza con gli Stati Uniti a proposito del linciaggio di Erwin e sugli intendimenti del ministro riguardo alla soluzione di detta vertenza.

II. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle disposizioni di legge che regolano le pensioni degli operai della R. Marina (N. 230 - *urgenza*).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un ginnasio nei comuni di Frosolone e di Palmi e conversione in governativi dei ginnasi comunali di Avezzano, Cassino, Pontedera e Atri (N. 231);

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali (N. 211).

La seduta è sciolta (ore 17).

---

Licenziato per la stampa il 24 dicembre 1901 (ore 11.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

